

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1893

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MONTARULI, FRASSINETTI, ROTELLI, LUCASELLI, DEIDDA,
TRANCASSINI, LUCA DE CARLO, BUTTI, MANTOVANI, OSNATO**

Modifica all'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di delimitazione di aree con posti in piedi all'interno degli impianti sportivi per il gioco del calcio

Presentata il 5 giugno 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il calcio rappresenta in Italia uno sport di grande aggregazione sociale, che coinvolge direttamente e indirettamente milioni di persone. Una parte di queste periodicamente si riversa negli stadi, che diventano così un luogo di incontro per i singoli, le famiglie e le tifoserie organizzate, nonché per gli operatori del settore per i quali la competizione calcistica rappresenta un'occasione di lavoro.

È necessario, quindi, garantire la fruibilità e la vivibilità degli stadi, permettendo a tutti i tifosi la più ampia partecipazione all'evento sportivo in modo sicuro ed economicamente accessibile.

Ciò è possibile attraverso la diversificazione dei settori presenti all'interno degli

impianti sportivi. A oggi, in Italia gli stadi non hanno aree dedicate a coloro che vogliono rimanere in piedi durante la manifestazione sportiva, sebbene, di fatto, tale situazione si verifichi costantemente. Orbene, è necessario intervenire per garantire la sicurezza di tale abitudine e delle persone che, facendo parte delle tifoserie organizzate, adottano una condotta concitata, ma corretta, senza la quale, peraltro, l'evento sportivo spesso perderebbe la propria valenza spettacolare e cesserebbe di rappresentare un momento di partecipazione e di coinvolgimento del pubblico.

Invero, l'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», pubbli-

cato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 1996, non prevede che gli impianti sportivi per il gioco del calcio possano avere delle *standing area*, malgrado ciò avvenga in gran parte dei Paesi stranieri.

Benché la *Union of European Football Associations* (UEFA) imponga che vi siano solo posti a sedere nelle competizioni calcistiche europee, all'estero gli stadi di alcune squadre di calcio sono dotati di *standing area* attuate con modalità diverse: in Scozia, mediante seggiolini fissi con serratura (Celtic FC) e in Germania attraverso seggiolini smontabili (Borussia Dortmund) o ripiegabili e ribaltabili (Allianz Arena per il Bayern Monaco).

Non vi è dunque alcun ostacolo tecnico, ma esclusivamente normativo, alla creazione di *standing area* anche in Italia; oltre a quanto premesso, ciò permetterebbe di ottenere due ulteriori risultati positivi: l'aumento della capienza degli stadi e una maggiore diversificazione del costo dei biglietti. In tale modo si creerebbero negli impianti sportivi dei settori accessibili anche a chi versa in condizioni economiche

meno favorevoli e, quindi, davvero popolari.

La presente proposta di legge è finalizzata alla modifica dell'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante « Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo », nella parte relativa alla costruzione degli impianti sportivi. Si dispone, infatti, l'aggiunta di un comma volto a garantire la creazione negli impianti sportivi per il gioco del calcio di *standing area*, prevedendo l'accesso mediante un biglietto a prezzo calmierato, inferiore al minore prezzo previsto per l'accesso ad altre aree del medesimo stadio.

Conseguentemente a tale modifica normativa, si prevede, poi, l'adeguamento del citato decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, che, nel disciplinare le norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, esclude gli impianti sportivi per il gioco del calcio da quelli in cui sono consentiti posti in piedi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Dopo il comma 5-*ter* dell'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è aggiunto il seguente:

« 5-*quater*. Negli impianti sportivi per il gioco del calcio è sempre possibile individuare le aree con posti esclusivamente in piedi. Le società organizzatrici delle manifestazioni sono tenute ad applicare al biglietto che consente l'accesso a tali posti un prezzo inferiore di almeno il 30 per cento rispetto al minore prezzo previsto per il biglietto di accesso alle altre aree del medesimo impianto ».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, adotta le disposizioni attuative del comma 1, adeguando il decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 1996.



18PDL0063770